

ACC 10000/146/117 LSC /422(D) COLLECTIVE AGREEMENT . SAVONA
AUG. - SEPT. 1945

2(D)

COLLECTIVE AGREEMENT - SAVONA

AUG. - SEPT. 1945

S A V O N A
=====

- 1 Metal Mechanical
- 2 Chemical
- 3 Tex Collectors
- 4 Dress-Making
- 5 TRANSPORTATION

1738

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1738

X-6-2-66

1398
Add. 12 agosto 1945

tra

La Sessione degli Industriali degli Autotrasporti rappresentata dal Sigg.
AVV. CAMILLO RASTACCO, Sigg. VARELLO Pietro e Sigg. TORRELLA Emilio

La Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal Sigg. SIOCCARDO AGOSTINO
e VARELLO Andrea

Viene redatto il presente accordo che viene accettato dagli industriali
subordinatamente alla condizione che esso abbia a tutti gli effetti l'ap-
provazione del Governo italiano e dell'A.M.O.-

Il presente accordo comunque non vale per le esche del traffico che han-
no alle loro dipendenze 10 o meno di 10 operai.

Visto

Art. 1 - Visto l'accordo stipulato il 23 luglio 1945 concernente la fissaz-
zione di una indennità di contingenza per tutti gli operai e impiegati dell'
l'industria vengono garantiti agli operai ed impiegati addetti all'industria
degli autotrasporti i seguenti minimi di contingenza da corrispondersi men-
silmente:

UOMINI

PAGHE PER GLI AUTISTI

Autisti di auto con portata superiore ai 30 Q.li o
auto con rimorchio, autobus con e senza rimorchio

L. 7500

Autisti pianisti o di autovettura da rifessa

" 7250

Autisti di auto con portata inferiore ai 30 Q.li ed
autoveicoli in genere

" 7000

Tattorini di ambo i sessi sopra i 18 anni

" 6200

Personale di fatica viaggiante

" 6400

PERSONALE DI OFFICINA

Mecanici specializzati

" 7000

Mecanici qualificati

" 6500

Appr. di 1° assistenza dai 14 ai 18 anni

" 3600

sotto i 14 anni

" 3150

Manovali specializzati sopra i 18 anni

" 5015

dai 15 ai 18 anni

" 4050

sotto i 15 anni

" 3000

Manovali comuni sopra i 18 anni

" 5700

dai 15 ai 18 anni

" 3500

sotto i 15 anni

" 2700

1731

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal sigg. GIACCARO AGOSTINO e FERRO Andrea

viene redatto il presente accordo che viene accettato dagli industriali subordinatamente alla condizione che esso abbia a tutti gli effetti l'approvazione del Governo italiano e dell'A.E.G.-

Il presente accordo comunque non vale per le aziende del traffico che hanno alle loro dipendenze 10 o meno di 10 operai.

Viato

Art. 1 - Viato l'accordo stipulato il 25 luglio 1945 concernente la fissazione di una indennità di contingenza per tutti gli operai e impiegati dell'industria vengono garantiti agli operai ed impiegati addetti all'industria degli autotrasporti i seguenti minimi di contingenza da corrispondersi mensilmente:

UOMINI

PAGHE PER GLI AUTISTI

Autisti di auto con portata superiore ai 30 Q.li o

auto con rimorchio, autobus con o senza rimorchio

L. 7500

Autisti piazzisti e di autoveicolo da rimessa

" 7250

Autisti di auto con portata inferiore ai 30 Q.li ed autoveicoli in genere

" 7000

Fattorini di auto i sessi sopra i 18 anni

" 6200

Personale di fatica viaggiante

" 6200

PERSONALE DI OFFICINA

Meccanici specializzati

" 7000

Meccanici qualificati

" 6500

Appr. di 1^a assunzione dal 16 ai 18 anni

" 3600

sotto i 16 anni

" 3150

Manovali specializzati sopra i 18 anni

" 6945

dal 16 ai 18 anni

" 4050

sotto i 16 anni

" 3000

Manovali comuni sopra i 18 anni

" 5700

dal 16 ai 18 anni

" 3600

sotto i 16 anni

" 2700

Personale con lavori discontinui o di semplice attesa

Vedi contratto Spinelli per ore 8 di lavoro

" " 10 " "

" 6045

" 6500

./.

2)

Uomini

di 1 ^a categoria	
" 2 ^a "	A) superiore ai 21 anni L. 8100
" 3 ^a "	B) inferiore ai 21 anni " 7440
" 4 ^a "	A) superiore ai 21 anni " 6300
" 5 ^a "	B) dai 16 ai 21 anni " 5650
" 6 ^a "	C) dai 16 ai 18 anni " 5400
" 7 ^a "	D) inferiori ai 16 anni " 4000
" 8 ^a "	" " " 2700

Donne

di 1 ^a categoria	
" 2 ^a "	A) superiori ai 21 anni " 7920
" 3 ^a "	B) inferiori ai 21 anni " 6739
" 4 ^a "	A) superiore ai 21 anni " 5330
" 5 ^a "	B) dai 16 ai 21 anni " 5795
" 6 ^a "	C) dai 16 ai 18 anni " 4410
" 7 ^a "	D) inferiori ai 16 anni " 3375
" 8 ^a "	" " " 2700

Per i dipendenti capi famiglia i suddetti minimi mensili verranno aumentati di L. 300.

Art. 2 - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

A) Guadagno mensile sulla base attuale di ore 48 settimanali per gli operai; retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del decreto spiccioli compresi gli aumenti periodici di anzianità degli scatti biennali per gli impiegati ed operai;

B) Indennità di contingenza, compreso gli assegni supplementari di contingenza per i dipendenti con due o più persone a carico.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria di impiegati o di operai, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile così garantito non modifica in nessun caso le elenche contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. Nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

L'indennità di trasferta, dovrà essere corrisposta nella misura di L. 750 giornaliere, quando dovranno essere consumati due pasti e rimborsata il pernottamento a cioè L. 300 per pasto e L. 150 per il pernottamento.

1736

" " " C) dai 15 ai 18 anni " 4000
 " " " D) inferiori ai 15 anni " 2700

DONNE

di 1 ^a categoria	"	7920
di 2 ^a categoria	"	6789
" " " superiori ai 21 anni	"	5050
" " " inferiori ai 21 anni	"	5795
" " " superiore ai 21 anni	"	4410
" " " dai 18 ai 21 anni	"	3375
" " " dai 16 ai 18 anni	"	2700
" " " inferiori ai 16 anni	"	

Per i dipendenti capi famiglia i suddetti minimi mensili verranno aumentati di L. 300.

Art. 2 - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

A) Guadagno mensile sulla base attuale di ore 48 settimanali per gli operai; retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del decreto Spi-nelli compresi gli aumenti periodici di anzianità degli scatti biennali per gli impiegati ed operai;

B) Indennità di contingenza, compreso gli assegni supplementari di contingenza per i dipendenti con due o più persone a carico.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria di impiegati o di operai, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile così garantito non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. Nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi di oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

L'indennità di trasferta, dovrà essere corrisposta nella misura di L. 750 giornaliere, quando dovranno essere consumati due pasti e rimborsato il pernottamento e cioè L. 300 per pasto e L. 150 per il pernottamento.

Per i viaggi il cui percorso assorba un impiego di tempo superiore alle ore 10 è dovuto al lavoratore oltre alle competenze di trasferta una indennità di percorso di L. 2,50 per ogni Km. conteggiato sul conto Km.

Art. 3 - I suddetti minimi valgono per i Comuni di Savona, Vado Ligure, Cengio, Finale Ligure, Veresze, Altare, Carcare, Pietra Ligure, Albisola, per le aziende situate negli altri Comuni della provincia i minimi suddetti si intendono ridotti del 10%.

./.

Art. 4 - Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione dovuta a punizione, a permesso richiesto ed ottenuto, i minimi sopradetti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza:

dell'ammontare dell'indennità giornaliera di contingenza o di guerra nonché di 1/26° della differenza fra il minimo mensile stabilito e l'importo costituito dall'indennità mensile di contingenza o di guerra.

Art. 5 - Gli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto ammessi al trattamento di integrazione salariale percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 18 settimanali non lavorate quanto segue:

a) il 50% dell'indennità di contingenza e dell'integrazione per raggiungere il minimo garantito rassegnata ad ora, a carico della Cassa integrazione salari operai dell'industria costituita dall'Istituto Nazionale della Prev. Sociale, ferma restando l'attuale misura dei contributi.

b) il 25% dell'indennità di contingenza e dell'integrazione per raggiungere il minimo garantito rassegnato ad ora, a carico delle aziende.

Pertanto, per il periodo di tempo durante il quale gli operai sono ammessi al trattamento di integrazione, i minimi di paga di cui al presente accordo relativi a detto periodo restano ridotti al 75%.

Art. 6 - Il presente accordo va in vigore dal 25 giugno 1945 e resterà in vigore fino al 30 settembre 1945.

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

Seguono firme

P. LA SEZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLI AUTOTRASPORTI
Seguono firme

Si Inoltre con parere favorevole.

Savona 3/9/45

Visto: l'Ufficio Prov. del Lavoro
il Direttore

F.to illegg.

1733

The present agreement has no effect for those firms with 10 or less workers.

WOLFEBERG S

Drivers of motor lorry over 3 tons, or lorry with tow-piece, or motor-bus.....£.	7,500
Taxi-drivers, or drivers of hired cars.....£.	7,250
Drivers of cars below 3 tons and motor-cars.....£.	7,000
Messenger boys above 15.....£.	6,200
Lorry loaders and unloaders.....£.	6,300

1234

SMITHSONIAN ENVIRONMENTAL SCIENCE CENTER

[illegible]

Art. 1. Considering the agreement of July 23th 1945 for the Con-
tingency indemnity to all Industrial Workers and Employees, the
following monthly minimums are guaranteed to workers and employ-
ees of the motor-transport industry:

CONCLUSIONS

Drivers of motor lorry over 3 tons, or lorry with tow-plate, or motor-bus.....	£. 7.500
Taxi-drivers, or drivers of hired cars.....	£. 7.250
Drivers of cars below 3 tons and motor-cars.....	£. 7.000
Drivers of cycles and mopeds.....	£. 6.200
Drivers of motor-cycles.....	£. 6.200

Skilled mechanics.....	2,700
Qualified mechanics.....	6,500
Apprentices above 15 and under 18.....	3,600
" " under 15.....	3,150
Skilled laborers above 15.....	6,045
" " 15/18.....	4,030
" " under 15.....	3,000
Common " above 15.....	5,700
" " 15/18.....	3,600
" " under 15.....	2,700

[illegible]

EMPLOYEES

MEN

First class.....	8.100
Second " above 21.....	7.440
" " below 21.....	6.300
Third " above 21.....	6.650
" " 18/21.....	5.400
" " 16/18.....	4.000
" " under 16.....	2.700

WOMEN

First class.....	7.920
Second " above 21.....	6.780
" " below 21.....	5.650
Third " above 21.....	5.795
" " 18/21.....	4.410
" " 16/18.....	3.375
" " under 16.....	2.700

For heads of family the above minimums will be raised
of 4.300. **1733**

ART. 2: The above minimums include:

1) Basic wages on the present basis of 48 hrs. a week for work-
kers; actual monthly salary in consequence of the Spinnelli decree
for employees, including the periodical raises every two years
for workers and employees.

2) Contingency Indemnity, including the special bonus for heads
of family.

Should the above elements not reach the appointed mini-
mum for each class, an integrative share of the Contingency In-
demnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimums so guaranteed does not alter in any
case the contractual clauses referring to hours of work and the
bonuses for overtime, night, holiday work, etc., which must be
paid above the minimums.

In all cases the bettering conditions existing or acquired
by the workers, such as all special transfer indemnities etc., re-
main in force and are to be paid above the minimums.

The transfer bonus will be paid in the measure of 2.750
a day when the meals and overnight stay are necessary, that is
£. 2000 (100) for each meal and £. 150 for overnight stay.

For the voyages which require more than 10 hours' tra-
vel, the transfer bonus is equal to the bonus of £. 2.50

Third " above 21.....£. 6.650
 " " 18/21.....£. 5.400
 " " 15/18.....£. 4.000
 " " under 15.....£. 2.700

WORKER

First class.....£. 7.920
 Second " above 21.....£. 6.780
 " below 21.....£. 5.850
 Third " above 21.....£. 5.795
 " " 18/21.....£. 4.410
 " " 15/18.....£. 3.375
 " " under 15.....£. 2.700

For heads of family the above minimums will be raised
 of £. 300.

1733

ART. 2: The above minimums include:

a) Basic wages on the present basis of 46 hrs. a week for work-
 ker; actual monthly salary in consequence of the Spinelli decree
 for employees, including the periodical raises every two years
 for workers and employees.

b) Contingency Indemnity, including the special bonus for heads
 of family.

Should the above elements not reach the appointed mini-
 mum for each class, an integrative share of the Contingency In-
 demnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does not alter in any
 case the contractual clauses referring to hours of work and the
 bonuses for overtime, night, holiday work, etc., which must be
 paid above the minimums.

In all cases the bettering conditions existing or acquired
 by the workers, such as all special transfer indemnities etc., re-
 main in force and are to be paid above the minimums.

The transfer bonus will be paid in the measure of £.750
 a day when two weeks and overnight stay are necessary, that is
 £. 3000 (300) for each week and £. 150 for overnight stay.

For the voyages which require more than 10 hours' trans-
 vel, besides the transfer bonus a special voyage bonus of £. 2,50
 for each km. will be paid.

ART. 3: The above minimums have effect for the Communes of Savona, Vado Lig., Genio, Finale Lig., Varazze, Altare, Carcare, Pietra Lig., Albissola; for the firms in other communes of the Province the minimums are to be lowered of 10%.

ART. 4: In case of unauthorized absence, punishment suspension, leave asked for and obtained, the above minimums are to be diminished, for each whole day of absence, of the daily amount of the Contingency and War Indemnity plus one twenty-sixth of the minimum appointed minus the sum of the monthly War and Contingency Indemnities.

ART. 5: Suspended or undertime workers admitted to the Wage Integration System will be paid, for the hours not worked up to 48 a week:

a) 50% of the Contingency Indemnity and of the Integration share counted hourly by the Cassa Integratori Salari Operai della Industria of the Istituto Naz. della Previdenza Sociale, without change in the amount of the contributions;

b) 25% of the Contingency Indemnity and of the Integration share counted hourly by the firms.

Therefor, for the period of suspension, the minimum wages guaranteed are reduced as to 75%.

ART. 6: The present agreement has effect from June 25th 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1947.

(signed)

A. Suardo - A. Negro
(Chamber of Labor)

C. Rastagno - E. Varaldo - E. Torcello
(Motor-transport. Ind. Sec.)

(signed for approval): The Prefect.

Be forwarded with favourable opinion

(signed)

Prov. Labor Director.

1403

1732

Adi 6 agosto 1945 in Savona

f r a

L'Associazione Provinciale degli artigiani rappresentata dal SIG.
GIOVANNETTI GIUSEPPE e PISCARUONA ARMANDO presenti i SIG. CERONI
ENRICO e SPAGGIARI ALDO - sarti

e

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal SIG. TERZANI
e SICCARDI

si è convenuto e stipulato quanto segue

Categoria Sarti, sarte e abbigliamento

paga giornaliera compresa la contingenza

per le donne dai 15 ai 18 anni

" " " dai 18 ai 20 anni

" " " sopra i 20 anni

L. 80

" 100

" 120

1731

pagando le giornate presenti al lavoro senza un vincolo fisso di
mensilità.

con retrodatazione dal 15 luglio 1945.

L'apprendistato è libero da ogni vincolo fino all'età di 16 anni.

Per i lavoratori qualificati vale l'indennità di contingenza come
da accordi degli industriali.

P. LA CAMERA DEL LAVORO

Seguono firme

P. L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Seguono firme

VISTO: Si inoltre con parere favorevole
Ufficio Provinciale del Lavoro

Il Direttore

P.to A. Modona

Visto: Il Prefetto

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal Sigg. TERNANI
e SICCARDI

si è convenuto e stipulato quanto segue:

Categoria Sarti, carta e abbigliamento

paga giornaliera compresa la contingenza

per le donne dai 16 ai 18 anni	L. 80
" " " dei 18 ai 20 anni	" 100
" " " sopra i 20 anni	" 120

1731

pagando le giornate presenti al lavoro senza un vincolo fisso di
mensilità.

con retrodatazione dal 15 luglio 1945.

L'apprendistato è libero da ogni vincolo fino all'età di 16 anni.
Per i lavoratori qualificati vale l'indennità di contingenza come
da accordi degli industriali.

P. LA CAMERA DEL LAVORO

segno firme

P. L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

segno firme

VISTO: Si inoltra con parere favorevole
Ufficio Provinciale del Lavoro

Il Direttore

F.to A. Modena

Visto: Il Prefetto

F.to illeggi.

On Aug. 5th 1945 in Savona, between the Provincial Association of the Artisans represented by the Mr. Giuseppe GIOVANNETTI and Mr. Armando PISCARONA, present Mr. Enrico CRONCHI and Mr. Aldo SPAGGIARI, tailors; and the Chamber of Labor, represented by Mr. TERZANI and Mr. SICCARDI; the following were agreed upon:

TAILORS AND DRESSMAKERS

Daily wages, including the contingency indemnity:

Women from 15 to 18 yrs. of age.....	80
" " 18 " 20 " "	100
" " above 20.....	120

paid only for the actual days of work, without the bond of a fixed monthly salary.

The above have effect from July 15th.

Apprentices are free from any bond up to 16 years of age.

For qualified workers the Contingency Indemnity is the one appointed to the Industrial Workers.

(Signed)

The Chamber of Labor

The Artisan Association

Signed for approval: The Prefect,

We forward the present with favourable opinion

(Signed)

The Prov. Labor Director

1730

Savona Tax Collectors

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' TEMPORANEA MENSILE DI CONTINGENZA AL PERSONALE DELLE RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO GESTITE DALLA DITTA VERANDO & PIEROPAN IN PROVINCIA DI SAVONA E DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

=====

Il giorno 2 Agosto 1945 in Savona fra la Ditta Rag. VERANDO & PIEROPAN - SAVONA, Appaltatrice II.CC., Rappresentata dai Sigg. Rag. Verando Pietro e Pieropan Arduino, titolari della Ditta stessa, e la

CAMERA DEL LAVORO DI SAVONA - Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Aziende del Credito, della Assicurazione e dei Servizi Tributari Appaltati - Savona, Rappresentata dai suoi Commissari Sigg; Ugo Borghi e Revegno Rag. Giuseppe, si è convenuto quanto segue :

Al personale delle Ricevitorie gestite dalla ditta Rag. Verando e Pieropan nella provincia di Savona e della Amministrazione Centrale verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti

- 1°) L. 2.700 a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;
- 2°) L. 1.800 al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° ed il 30° anno e al personale femminile di età compresa fra il 21° ed il 30° anno;
- 3°) L. 1.300 al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno;
- 4°) L. 850 al personale di età inferiore ai 17 anni.

Piazze con popolazione al disotto dei 50.000 abitanti

- 1°) L. 2.400 a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;
- 2°) L. 1.600 al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° ed il 30° anno e al personale femminile di età compresa fra il 21° ed il 30° anno;
- 3°) L. 1.200 al personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno;
- 4°) L. 750 al personale di età inferiore ai 17 anni.

In aggiunta agli assegni temporanei suddetti viene inoltre corrisposta una indennità di L. 300 per ogni persona a carico sino a tre persone e di L. 150 per ogni persona a carico oltre le tre suddette. Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Ai fini della classificazione delle Ricevitorie farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

./.

Gli importi previsti ai punti 1°, 2°, 3° e 4° verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.

Le suddette indennità - dato il suo carattere di transitorietà - non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non soggetta quindi a contributi.

Essa sarà applicata con decorrenza 1° gennaio 1945 con facoltà alle Aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione in un nuovo generale contratto di lavoro.

A valere sugli aumenti suddetti - in attesa di benessere delle competenti Autorità e con riserva di procedere agli opportuni congruagli - la ditta Verando & Pieropan pagherà subito i seguenti importi alle diverse categorie :

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti

- a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età : L. 14.500
- al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° ed il 30° anno ed al personale femminile di età compresa tra il 21° ed il 30° anno : L. 9.700
- al personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno : " 7.000
- al personale di età inferiore al 17° anno : " 4.500

Piazze con popolazione al disotto dei 50.000 abitanti

- a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età : " 13.000
- al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° ed il 30° anno ed al personale femminile di età compresa tra il 21° ed il 30° anno : " 8.500
- al personale di età compreso fra il 17° ed il 21° anno : " 6.500
- al personale di età inferiore al 17° anno : " 4.000

L'anticipo è da accordare al Personale in servizio alla data della liberazione.

Per il personale ad orario ridotto l'anticipo è ~~deducibile~~ ridurre in proporzione. Dalle cifre di cui sopra sono da dedurre gli anticipi corrisposti allo stesso titolo nel corrente anno.

Per i nominativi entrati in servizio nel corso dell'anno o in congedo straordinario senza stipendio l'anticipo è da ridurre di tanti sesti quanti sono i mesi in cui la retribuzione non ha avuto decorrenza. Per quelli trasferiti

titolo di anticipi sui minori aumenti economici.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione in un nuovo generale contratto di lavoro.

A valere sugli amenti suddetti - in attesa di benessere delle competenti Autorità e con riserva di procedere agli opportuni conguagli - la ditta Verando & Pieropan pagherà subito i seguenti importi alle diverse categorie :

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti

- a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età : L. 14.500
- al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° ed il 30° anno ed al personale femminile di età compresa tra il 21° ed il 30° anno : L. 9.700
- al personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno : " 7.000
- al personale di età inferiore al 17° anno : " 4.500

Piazze con popolazione al disotto dei 50.000 abitanti

- a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età : " 13.000 1728
- al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° ed il 30° anno ed al personale femminile di età compresa tra il 21° ed il 30° anno : " 8.500
- al personale di età compreso fra il 17° ed il 21° anno " 6.500
- al personale di età inferiore al 17° anno " 4.000

L'anticipo è da accordare al Personale in servizio alla data della liberazione.

Per il personale ad orario ridotto l'anticipo è ~~da dedurre~~ ridurre in proporzione. Dalle cifre di cui sopra sono da dedurre gli anticipi corrisposti allo stesso titolo nel corrente anno.

Per i nominativi entrati in servizio nel corso dell'anno o in congedo straordinario senza stipendio l'anticipo è da ridurre di tanti sesti quanti sono i mesi in cui la retribuzione non ha avuto decorrenza. Per quelli trasferiti da altra Ricevitoria, la quota relativa ai mesi di permanenza presso la Ricevitoria di provenienza deve essere conteggiata in base alle condizioni stabilite per la relativa piazza.

Viene inoltre stabilito di concedere al suddetto personale il "Premio di Liberazione" da corrispondersi immediatamente nelle seguenti cifre che si intendono nette da ogni trattenuta :

./.

- L. 3.500 - a tutti i lavoratori dai 18 anni in su;
- L. 2.000 - a tutti i lavoratori dai 16 ai 18 anni ;
- L. 1.500 - a tutti i lavoratori sotto i 16 anni.

Del che si è redatto il presente accordo, fatto in triplice copia ad un unico effetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

CAMERA DEL LAVORO

Federaz. Prov. Lavoratori Aziende
Credito, Assicurazione e Servizi
Tributari

I Commissari
seguono firme

DITTA RAG. VERANDO & PIROPAN
Appalti Gestioni Imposte di Consumo
Seguono firme

Visto: Ufficio Prov. del lavoro

1721

AGREEMENT FOR THE CONTINGENCY INDEMNITY TO THE PERSONNEL OF THE
II. CC. AGENCIES OF THE "VERANDO & PIEROPAN" FIRM AND OF HEAD OFF.

On Aug. 2nd 1945 in Savona, between the "Verando & Pieropan" Firm, II.CC. Agency, represented by the owners of the firm, Rag. Agostino VERANDO and Mr. Arduino PIEROPAN, and the Chamber of Labor - Provincial Federation of ~~XXXXXX~~ of Credit, Insurance and Tax Agencies - Savona, represented by the Commissioners Mr. Ugo BORGHETTI, and Rag. Giuseppe RIVIGNO, the following were agreed upon:

To the personnel of the Agencies belonging to the firm Verando & Pieropan in the Prov. of Savona and to those depending on the head office, also in the Prov. of Savona, a temporary monthly contingency indemnity will be paid in the following measure:

TOWNS WITH 200.000 TO 50.000 INHABITANTS.

- £. 2.700 to all ~~personnel~~ married men or widowers and to all men and women above 30;
- £. 1.800 to all single men and all women between 21 and 30.
- £. 1.300 to all personnel between 17 and 21.
- £. 850 to all personnel below 17.

TOWNS WITH UNDER 50.000 INHABITANTS.

- £. 2.400 to all married men and widowers and to all men and women above 30;
- £. 1.600 to all single men and all women between 21 and 30.
- £. 1.200 to all personnel between 17 and 21.
- £. 750 to all personnel below 17.

Besides the above, a special bonus of £. 300 For each family dependant and up to three and of £. 150 above the third is appointed. By family dependant is meant those for whom the family allowances are received.

For undertime workers the indemnity will be proportional to the hours worked.

For the classifications of the town, the latest official census will be used.

The amounts provided in Nos. 1 - 2 - 3 - 4 will be counted also for the monthly contractual gratification.

1726

1418

Lab or - Provincial Federation of ~~XXXXXX~~ of Credit, Insurance and Tax Agencies - Savona, represented by the Commissioners Mr. Ugo BORCHI, and Rag. Giuseppe REVEGNO, the following were agreed upon:

To the personnel of the Agencies belonging to the firm Verando & Pieropan in the Prov. of Savona and to those depending on the head office, also in the Prov. of Savona, a temporary monthly contingency indemnity will be paid in the following measure:

TOWNS WITH 200.000 TO 50.000 INHABITANTS.

- £. 2.700 to all ~~personnel~~ married men or widowers and to all men and women above 30;
- £. 1.600 to all single men and all women between 21 and 30.
- £. 1.300 to all personnel between 17 and 21.
- £. 850 to all personnel below 17.

TOWNS WITH UNDER 50.000 INHABITANTS.

- £. 2.400 to all married men and widowers and to all men and women above 30;
- £. 1.600 to all single men and all women between 21 and 30.
- £. 1.200 to all personnel between 17 and 21.
- £. 750 to all personnel below 17.

Besides the above, a special bonus of £. 300 for each family dependant and up to three and of £. 150 above the third is appointed.

By family dependant is meant those for whom the family allowances are received.

For undertime workers the indemnity will be proportional to the hours worked.

For the classifications of the town, the latest official census will be used.

The amounts provided in Nos. 1 - 2 - 3 - 4 will be counted also for the monthly contractual gratification.

The above indemnity, considering it's temporary character, must not be considered in any way as part of the wages, and is therefore not subject to contributions.

It will be applied with effect from Jan. 1st 1945, and the firms have the permission to absorb all they have given out as advances in the year 1935.

- 2 -

The application of the present contract does not alter the action in progress for the stipulation of a new collective contract.

As advance on the above amounts, the "Verando & Pieropan" Firm will instantly pay, while awaiting the ratification of the agreement, the following:

TOWNS WITH 200.000 TO 50.000 INH.

£. 14.500	for the corresponding personnel of comma 1.	1.
£. 9.700	" " " " 2.	2.
£. 7.000	" " " " 3.	3.
£. 4.500	" " " " 4.	4.

TOWNS WITH UNDER 50.000 INH.

£. 13.000	for the personnel of comma 1	1.
£. 8.500	" " " " 2.	2.
£. 6.500	" " " " 3.	3.
£. 4.000	" " " " 4.	4.

This advance will be granted to the personnel in service on the date of the payment.

For undertime personnel the advances will be proportionally reduced.

From the above sums the advances already paid during the year are to be subtracted.

For the personnel who has been assessed during the year or is in special leave without salary, the advance is to be reduced of so many sixths as many months as the person has been without salary. For those transferred to other Agencies, the share corresponding to the stay in the former Agency will be computed according to the regulations of the former Agency.

The Liberation Bonus will be immediately paid to the above personnel in the following measure (not subject to withholdings):

£. 3.500	to all workers above 18;
£. 2.000	to all workers from 16 to 18;
£. 12500	to all workers below 16.

Read, approved and signed in Savona, Aug. 11th 1955

(Signed)

Verando & Pieropan

The Chamber of Labor.

we forward with favourable opinion;

(Signed)

£. 14.500 for the corresponding personnel of comma 1.
 £. 9.700 " " " " 2.
 £. 7.000 " " " " 3.
 £. 4.500 " " " " 4.

TOWNS WITH UNDER 50.000 INH.

£. 13.000 for the personnel of comma 1
 £. 8.500 " " " " 2.
 £. 6.500 " " " " 3.
 £. 4.000 " " " " 4.

This advance will be granted to the personnel in service on the date of the payment.

For undertime personnel the advance will be proportionally reduced.

From the above sums the advances already paid during the year are to be subtracted.

For the personnel who has been assumed during the year or is in special leave without salary, the advance is to be reduced of so many sixths as many months as the person has been without salary. For those transferred to other Agencies, the share corresponding to the stay in the former Agency will be computed according to the regulations of the former Agency.

The Liberation Bonus will be immediately paid to the above personnel in the following measure (not subject to withholdings):

£. 2.500 to all workers above 18;
 £. 2.000 to all workers from 16 to 18;
 £. 1.250 to all workers below 16.

Read, approved and signed in Havana, Aug. 11th 1945

(Signed)

Verando & Pieropan

The Chamber of Labor.

We forward with favourable opinion;

(Signed)

The Provincial Labor Director.

1419

Addì 27 Luglio 1945

Chemical Journal

tra
la Sezione degli Industriali Chimici rappresentata dai Sigg: Dr. ALBERTO
TAMBURINI, Ing. LUIGI SCHIATTI ed Ing. GIACOMO GROPALLO
e
La Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai Sigg. SICCARDO AGOSTI-
NO, TERZANO G.B. e RAIS GIOVANNI

viene redatto il presente accordo che viene accettato dagli industriali
subordinatamente alla condizione che esso abbia a tutti gli effetti
l'approvazione del Governo Italiano e dell'A.M.G.
Il presente accordo comunque non vale per le aziende chimiche che hanno
alle loro dipendenze dieci o meno di dieci operai.

Art. 1 - Visto l'accordo stipulato il 25 luglio 1945 concernente la fissa-
zione di una indennità di contingenza per tutti gli operai ed impiegati
dell'industria, vengono garantiti agli operai ed agli impiegati addetti
all'industria chimica i seguenti minimi di contingenza da corrispondersi
mensilmente:

OPERAI

UOMINI

Operai specializzati

" qualificati

" comuni sopra i 18 anni

" " dai 16 ai 18 anni

" " sotto i 16 anni

Manovali comuni sopra i 18 anni

" " dai 16 ai 18 anni

" " sotto i 16 anni

1724

L.	6750,-
"	6300,-
"	6045,-
"	4050,-
"	2700,-
"	5700,-
"	3600,-
"	2700,-

DONNE

Operai di 1° categoria

" " 2°

" " sopra i 18 anni

" " dai 16 ai 18 anni

" " sotto i 16 anni

Manovali comuni sopra i 18 anni

" " dai 16 ai 18 anni

" " sotto i 16 anni

"	5225,-
"	4750,-
"	3600,-
"	2700,-
"	3600,-
"	2800,-
"	2500,-

APPRENDISTI (uomini)

di 1° assunzione tra i 16 ed i 18 anni

" " sotto i 16 anni

"	3600,-
"	3150,-

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA -

UOMINI

Raggruppamento A

Auisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti,

infermieri patentati

RAGGRUPPAMENTO B

L. 6045,-

viene redatto il presente accordo che viene accettato dagli industriali subordinatamente alla condizione che esso abbia a tutti gli effetti l'approvazione del Governo Italiano e dell'A.M.G.
Il presente accordo comunque non vale per le aziende chimiche che hanno alle loro dipendenze dieci o meno di dieci operai.

Art. 1 - Visto l'accordo stipulato il 25 luglio 1945 concernente la fissazione di una indennità di contingenza per tutti gli operai ed impiegati dell'industria, vengono garantiti agli operai ed agli impiegati addetti all'industria chimica i seguenti minimi di contingenza da corrispondersi mensilmente:

172A

OPERAIUOMINI

Operai specializzati	L. 6750,-
" qualificati	" 6300,-
" comuni sopra i 18 anni	" 6045,-
" " dai 16 ai 18 anni	" 4050,-
" " sotto i 16 anni	" 2700,-
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 5700,-
" " dai 16 ai 18 anni	" 3600,-
" " sotto i 16 anni	" 2700,-

DONNE

Operai di 1° categoria	" 5225,-
" 2°	" 4750,-
" " sopra i 18 anni	" 3600,-
" " dai 16 ai 18 anni	" 2700,-
" " sotto i 16 anni	" 3600,-
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 2800,-
" " dai 16 ai 18 anni	" 2500,-
" " sotto i 16 anni	" 2500,-

APPRENDISTI (uomini)

di 1° assunzione tra i 16 ed i 18 anni	" 3600,-
" " sotto i 16 anni	" 3150,-

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA -UOMINI

Raggruppamento A
Assisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti,
infermieri patentati L. 6045,-

RAGGRUPPAMENTO B

Uomini aventi altre mansioni:
di età superiore ai 18 anni " 5700,-
di età dai 16 ai 18 anni " 3600,-
di età inferiore ai 16 anni " 2700,-

DONNE

Raggruppamento C
Infermiere patentate
Raggruppamento D
Donne aventi altre mansioni

L. 5225,-
" 4750,-

IMPIEGATI

UOMINI

di 1° categoria
" 2° " A) superiori ai 21 anni
" 2° " B) inferiori ai 21 anni
" 3° " A) superiori ai 21 anni
" 3° " B) dai 18 ai 21 anni
" 3° " C) dai 16 ai 18 anni
" 3° " D) inferiori ai 16 anni

" 8100,-
" 7440,-
" 6300,-
" 6650,-
" 5400,-
" 4000,-
" 2700,-

DONNE

di 1° categoria
" 2° " superiori ai 21 anni
" 2° " inferiori ai 21 anni
" 3° " superiori ai 21 anni
" 3° " dai 18 ai 21 anni
" 3° " dai 16 ai 18 anni
" 3° " inferiori ai 16 anni

" 7920,-
" 6789,-
" 5850,-
" 5795,-
" 4410,-
" 3375,-
" 2700,-

Per i dipendenti con due o più persone a carico i suddetti minimi mensili verranno aumentati di L. 300,-

Art. 2 - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

A) guadagno mensile sulla base attuale di ore 48 settimanali per gli operai; retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del Decreto Spinelli, compresi gli aumenti periodici di anzianità degli scatti biennali per gli impiegati ed operai;

B) indennità di contingenza, compreso gli assegni supplementari di contingenza per i dipendenti con due o più persone a carico.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria di impiegati o di operai, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile così garantito non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentesi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti o acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta o di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Art. 3 - I suddetti minimi valgono per i Comuni di Savona, Vado Ligure, Cengio, Cairo, Finale Ligure, Varazze, Altare, Carcare, Pietra Ligure, Albisola; per le aziende situate negli altri Comuni della Provincia i

di 1 ^a categoria		
" 2 ^o "	A) superiori ai 21 anni	7440,-
" 2 ^o "	B) inferiori ai 21 anni	6300,-
" 3 ^o "	A) superiori ai 21 anni	6650,-
" 3 ^o "	B) dai 18 ai 21 anni	5400,-
" 3 ^o "	C) dai 16 ai 18 anni	4000,-
" 3 ^o "	D) inferiori ai 16 anni	2700,-

DONNE		
di 1 ^a categoria		
" 2 ^o "	superiori ai 21 anni	7920,-
" 2 ^o "	inferiori ai 21 anni	6789,-
" 3 ^o "	superiori ai 21 anni	5850,-
" 3 ^o "	dai 18 ai 21 anni	5795,-
" 3 ^o "	dai 16 ai 18 anni	4410,-
" 3 ^o "	inferiori ai 16 anni	3375,-
" 3 ^o "		2700,-

Per i dipendenti con due o più persone a carico i suddetti minimi mensili verranno aumentati di L. 300,-

Art. 2 - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

A) guadagno mensile sulla base attuale di ore 48 settimanali per gli operai; retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del Decreto Spinelli, compresi gli aumenti periodici di anzianità degli scatti ben-
nali per gli impiegati ed operai:

B) indennità di contingenza, compreso gli assegni supplementari di con-
tingenza per i dipendenti con due o più persone a carico.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria di impiegati o di operai, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile così garantito non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentesi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. nel senso che devono esse-
re corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quin-
di oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti o ac-
quisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di trasfer-
ta o di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.
Art. 3 - I suddetti minimi valgono per i Comuni di Savona, Vado Ligure,
Cengio, Cairo, Finale Ligure, Varazze, Altare, Carcare, Pietra Ligure,
Albisola; per le aziende situate negli altri Comuni della Provincia i
minimi suddetti si intendono ridotti del 10%.

Art. 4 - Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensio-
ne dovuta a punizione i minimi sopra detti vengono diminuiti per ogni
giornata intera di assenza;

dell'ammontare dell'indennità giornaliera di contingenza o di guerra, nonché di 1/26 della differenza fra il minimo mensile stabilito o l'impor-
to costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Art. 5 - Gli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto ammessi al trattamento di integrazione salariale percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue:

a) il 50% dell'indennità di contingenza e dell'integrazione per raggiungere il minimo garantito, ragguagliata ad ora, a carico della Cassa Integrazione salari degli operai dell'industria, gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ferma restando l'attuale misura dei contributi.

b) il 25% dell'indennità di contingenza e dell'integrazione per raggiungere il minimo garantito, ragguagliato ad ora, a carico delle aziende. Pertanto per il periodo di tempo durante il quale gli operai sono ammessi al trattamento d'integrazione i minimi di paga di cui al presente accordo relativi a detto periodo restano ridotti al 75%.

Art. 6 - Il presente accordo va in vigore dal 25 giugno 1945 e resterà in vigore fino al 30 settembre 1945.

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to A. Siccario
G.B. Torsano

P. LA SEZIONE INDUSTRIALI CHIMICI

F.to Tamburini A.
L. Schiatti
G. Groppallo

Visto: si approva

F.to Il Prefetto

On the 27th of July 1945, between the Chemicals' Industrial Section represented by Mr. Alberto TAMBURINI, Ing. Luigi SCHIATTI and Ing. Giacomo SPORNALLO; and the Chamber of Labor, represented by Mr. Agostino SICCARDI, Mr. G. B. TAVAZZO and Mr. Giovanni PAIS; the following agreement was signed and accepted by the employers at the condition that it be approved to all effects by the Ital. Govt. and the A. . . .

In any case the present agreement does not concern those Chemical Industries which have 10 or less workers.

Art. 1. Considering the agreement signed on July 25th for accoring the Contingency Indemnity to all workers and employees of the Industrial Sector, the following minima monthly retributions are guaranteed to all workers and employees of the Chemical Industry:

WORKERS

<u>MEN</u>		
Skilled workers.....		6.750
Qualified workers.....		6.500
Common workers above 18.....		6.050
" " 16/18.....		5.050
" " under 16.....		2.700
Laborers above 18.....		5.700
" " 16/18.....		2.800
" " under 16.....		2.700

WOMEN

1st class workers.....		5.250
2nd class " above 18.....		4.750
" " 16/18.....		3.500
" " under 16.....		2.500
Common laborers above 18.....		3.600
" " 16/18.....		2.800
" " under 16.....		2.500

APPRENTICES (men)

From 15 to 18.....		3.500
Under 16.....		3.150

DISCONTINUOUS WORKERS, CUSTODIANS, ETC.

MEN

Group A. . . chauffers for service outside the plant, motor-boat drivers, skilled medical assistants. . . . 6.045

1721

any the 1. 00.
In any case the present agreement does not concern those chemical industries which have 10 or less workers.

Art. 1. Considering the agreement signed on July 25th for acc-
ording the Contingency Indemnity to all workers and employees of the
Industrial Sector, the following minimum monthly retributions are gua-
ranteed to all workers and employees of the Chemical Industry:

WORKERS

Skilled workers.....	5.750
Qualified workers.....	5.300
Common workers above 18.....	5.040
" 16/18.....	4.050
" under 16.....	2.700
laborers above 18.....	2.700
" 16/18.....	2.600
" under 16.....	2.700

WOMEN

1st class workers.....	5.215
2nd class " above 18.....	4.750
" " 16/18.....	3.800
" " under 16.....	2.700
Common laborers above 18.....	2.600
" " 16/18.....	2.600
" " under 16.....	2.500

APPRENTICES (men)

From 15 to 18.....	3.600
Under 16.....	2.150

DISCONTINUOUS WORKERS, CUSTODIANS, ETC.

MEN

Group A. - chauffeurs for service outside the plant, motor-boat drivers, skilled medical assistants,	5.045
Group B. - men with other jobs, above 18.....	5.700
" " " 16/18.....	5.600
" " " under 16.....	2.700

WOMEN

Group C. - skilled nurses.....	5.225
Group D. - women with other jobs.....	4.750

1721

EMPLOYEES

<u>MEN</u>		
1st class.....		8,100
2nd class above 21.....		7,440
" " below 21.....		6,300
3rd " above 21.....		6,650
" " 19/21.....		5,400
" " 16/18.....		4,900
" " below 16.....		3,700

<u>WOMEN</u>		
1st class.....		7,920
2nd class above 21.....		6,780
" " below 21.....		5,850
3rd " above 21.....		5,795
" " 18/21.....		4,410
" " 16/18.....		3,875
" " under 16.....		3,700

With two or more family dependents, said minimums will be raised of £. 300.

Art. 2. The above minimums include the following elements:

A. Monthly basic wages on the present basis of 48 hrs. a week for the workers; actual sum received in consequence of the Spinelli Decree, included the periodical raises every two years, for the employees and workers.

B. Contingency Indemnity, included the special bonus of £. 80 to those with two or more family dependents.

If with the above elements the minimums appointed were not reached, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does NOT IN ANY CASE ALTHOUGH the contractual clauses referring to hours of work, special bonuses for overtime, holiday, night work, etc. which will continue to be paid above the minimums appointed.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as the special transfer indemnities, etc., remain in force and are to be paid above said minimums.

Art. 3. The above minimums are for the Communes of Savona, Vado Ligure, Genoa, Cairo, Finale Ligure, Varazze, Altare, Cervo, Pietra Ligure, Albisola; for plants in other Communes the minimums are to be reduced of 10%.

Art. 4. In case of unauthorized leave or punishment suspension, the above minimums are to be reduced, for each whole day of absence, the Contingency Indemnity and the bonus of £. 80.

3rd " above 21..... 6.650
 " " 18/21..... 5.400
 " " 16/18..... 4.000
 " " below 15..... 2.700

WOMEN

1st class..... 7.320
 2nd class above 21..... 6.789
 " " below 21..... 5.850
 3rd " above 21..... 5.785
 " " 18/21..... 4.410
 " " 16/18..... 3.375
 " " under 16..... 2.700

With two or more family dependants, said minimums will be raised of L. 300.

Art. 2. The above minimums include the following elements:
 A. Monthly basic wages on the present basis of 48 hrs. a week for the workers; actual sum received in consequence of the Spinelli Decree, included the periodical raises every two years, for the employees and workers.

B. Contingency Indemnity, included the special bonus of L. 100 to those with two or more family dependants.

If with the above elements the minimums appointed were not reached, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed ~~does not~~ IN ANY CASE ALTER the contractual clauses referring to hours of work, special bonuses for overtime, holiday, night work, etc. which will continue to be paid above the minimums appointed.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as the special transfer indemnities, etc., remain in force and are to be paid above said minimums.

Art. 3. The above minimums are for the Communes of Savona, Vado Ligure, Genio, Cairo, Finale Ligure, Varazze, Altare, Carcare; Pietra Ligure, Albisola; for plants in other Communes the minimums are to be reduced of 10%.

Art. 4. In case of unauthorized leave or punishment suspension, the above minimums are to be reduced, for each whole day of absence, of the daily Contingency and War Indemnity plus 1/16 of the difference between the monthly minimum and the sum made up of the monthly Contingency and War Indemnities.

Art. 5. Suspended and undertime workers admitted to the integration system are to be paid for the hours from 9 to 45 a week

not actually worked:

- a) 50% of the Contingency Indemnity and the Integration share up to the minimum guaranteed, counted hourly, by the Cassa Integrativa Salari Operai della Industria, of the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, whose contribution share remains unaltered.
- b) 25% of the Contingency Indemnity and Integration share counted hourly, by the employer.

For the period of undertime work of suspension, during which the workers are admitted to the Integration System, the minimums in question are to be reduced to 75%.

Art. 6. The present agreement has effect from June 25th 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945.

(Signed)

A. Siccardo - G.B. Terzano
for the Chamber of Labor

A. Tamburini - L. Schiatti - G. Gropallo
for the Chemical Ind.

Signed for approval:
The Prefect.

6721

Laurea - Metal-Mechanica

Addi 26 Luglio 1945

T R A

La Azione degli Industriali Meccanici, Metallurgici rappresentata dal sigg. : ING. AROSTICO CODA, ING. LIONELLO CALCOLARI, e SIG. RINALDO CASTELLI per la piccola industria meccanica,

E

In Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal sigg. SICCARDI AGOSTINO, TERSANO G.B. e RAIS GIOVANNI,

vengono redatte il presente accordo che viene accettato dagli industriali subordinatamente alla condizione che esso abbia a tutti gli effetti l'approvazione del Governo Italiano e dell'A.M.I.

Il presente accordo comunque non vale per la azienda metalmeccaniche che hanno alle loro dipendenze dieci o meno di dieci operai.

Art. 1 - Viste l'accordo stipulato il 25 luglio 1945 concernente la finisazione di una indennità di contingenza per tutti gli operai ed impiegati dell'industria, vengono garantiti agli operai ed impiegati addetti all'industria meccanica, metallurgia e siderurgia i seguenti minimi di contingenza da corrispondere mensilmente.

OPERAI

UOMINI

specializzati ed operai qualificati provetti

operai qualificati

Apprendisti di 1^a assunzione fra i 16 ed i 18 anni

" " " sotto i 16 anni

improvvisi specializzati sopra i 18 anni

" " " dai 16 ai 18 anni

" " comuni sopra i 18 anni

" " " dai 16 ai 18 anni

" " specializzati o comuni sotto ai 16 anni

POPERE

di 1^a categoria

di 2^a e 3^a categoria superiori ai 18 anni

dai 16 ai 18 anni

sotto ai 16 anni

OPERAI ADDENTATI A LAVORI DISCONTINUATI O DI CANTIERE ATTESA O CUSTODIA

UOMINI

Raggruppamento A)

B) sopra ai 18 anni

B) dai 16 ai 18 anni

B) sotto ai 16 anni

1718

L. 6.750.-
" 6.300.-
" 3.600.-
" 3.150.-
" 6.049.-
" 4.950.-
" 5.700.-
" 3.600.-
" 2.700.-

L. 5.225.-
" 6.750.-
" 3.600.-
" 2.700.-

L. 6.045.-
" 5.700.-
" 3.600.-
" 2.700.-

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal Sig. RICCARDO AGO-
STINO, TERLANO G.B. e RAIS GIOVANNI,

vione redatto il presente accordo che viene accettato dagli industriali
in subordinatamente alla condizione che esso abbia a tutti gli effetti
l'approvazione del Governo Italiano e dell'A.N.G.

Il presente accordo comunque non vale per le aziende metalmeccaniche
che hanno alle loro dipendenze dieci o meno di dieci operai.

Art.1 - Viste l'accordo stipulato il 25 luglio 1945 concernente la ris-
oluzione di una indennità di contingenza per tutti gli operai ed imple-
gati dell'industria, vengono garantiti agli operai ed impiegati addetti
all'industria meccanica, metallurgia e siderurgia i seguenti minimi
di contingenza da corrispondersi mensilmente.

UOMINI

specializzati ed operai qualificati provetti

operai qualificati

Apprendisti di 1° assunzione fra i 15 ed i 18 anni

" 1° " sotto i 15 anni

Minorevoli specializzati sopra i 18 anni

" " dai 15 ai 18 anni

" comuni sopra i 18 anni

" " dai 15 ai 18 anni

" specializzati e comuni sotto ai 15 anni

DONNE

di 1° categoria

di 2° e 3° categoria superiori ai 18 anni

dai 15 ai 18 anni

sotto ai 15 anni

OPERAJ ADDETTI A LAVORI DISCONTINUJ O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

UOMINI :

Raggruppamento A)

" B) sopra ai 18 anni

" B) dai 15 ai 18 anni

" sotto ai 15 anni

DONNE

Raggruppamento C)

" D)

1718

L. 6.750.=-
" 5.300.=-
" 3.500.=-
" 3.150.=-
" 5.045.=-
" 4.050.=-
" 5.700.=-
" 3.500.=-
" 2.700.=-

L. 5.225.=-
" 4.750.=-
" 3.600.=-
" 2.700.=-

L. 5.045.=-
" 5.700.=-
" 3.600.=-
" 2.700.=-
" 5.225.=-
" 4.750.=-

- 2 -

IMPIEGATI

<u>UOMINI</u>	
di 1 ^a categoria	
di 2 ^a categoria	A) superiori ai 21 anni
di 2 ^a "	B) inferiori ai 21 anni
di 3 ^a "	A) superiori ai 21 anni
di 3 ^a "	B) dai 16 ai 21 anni
di 3 ^a "	C) dai 15 ai 18 anni
di 3 ^a "	D) inferiori ai 16 anni
L.	8.100.-
"	7.440.-
"	6.300.-
"	6.650.-
"	5.400.-
"	4.000.-
"	2.700.-

<u>DOUVE</u>	
di 1 ^a categoria	
di 2 ^a "	superiori ai 21 anni
di 2 ^a "	inferiori ai 21 anni
di 3 ^a "	superiori ai 21 anni
di 3 ^a "	dai 18 ai 21 anni
di 3 ^a "	dai 15 ai 18 anni
di 3 ^a "	inferiori ai 16 anni
"	7.920.-
"	6.780.-
"	5.850.-
"	5.795.-
"	4.410.-
"	3.275.-
"	2.700.-

Per i dipendenti con due o più persone a carico i suddetti minimi mensili verranno aumentati di L. 300.-

Art. 2 - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

A) guadagno mensile sulla base attuale di ore 40 settimanali per gli operai: retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del Decreto Spinelli, compresi gli aumenti periodici di anzianità degli scatti biennali per gli impiegati e operai.

B) Indennità di contingenza, compreso gli assegni supplementari di contingenza per i dipendenti con due o più persone a carico.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria di impiegati o di operai, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile con il garantito, non modifica in nessun caso la circoscrizione contrattuale riferendosi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti e acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Art. 3 - I suddetti minimi valgono per i Comuni di Genova, Vado Ligure, Cengio, Cairo, Finale Ligure, Varese, Altare, Carcare, Pietra Ligure, Albisola, per le Aziende situate negli altri Comuni della Provincia di ni-

" 3^	"	B) dai 18 ai 21 anni	" 5.400.-
" 3^	"	C) dai 16 ai 18 anni	" 4.000.-
" 3^	"	D) inferiori ai 16 anni	" 2.700.-
DONNE			
di 1^	categoria		" 7.920.-
di 2^	"	superiori ai 21 anni	" 6.789.-
di 2^	"	inferiori ai 21 anni	" 5.850.-
di 3^	"	superiori ai 21 anni	" 5.795.-
di 3^	"	dai 18 ai 21 anni	" 4.410.-
di 3^	"	dai 16 ai 18 anni	" 3.375.-
di 3^	"	inferiori ai 16 anni	" 2.700.-

Per i dipendenti con due o più persone a carico i suddetti minimi mensili verranno aumentati di L. 300.-

Art. 2 - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

A) guadagno mensile sulla base attuale di ore 48 settimanali per gli operai: retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del Decreto Spinelli, compresi gli aumenti periodici di anzianità degli scatti biennali per gli impiegati e operai.

B) Indennità di contingenza, comprese gli assegni supplementari di contingenza per i dipendenti con due o più persone a carico.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria di impiegati o di operai, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile con i garantito, non modifica in nessun caso le elasse contrattuali riferenziali all'erario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti o acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Art. 3 - I suddetti minimi valgono per i Comuni di Genova, Vado Ligure, Genoa, Cairo, Finale Ligure, Varazze, Alghero, Carcare, Pietra Ligure, Albisola, per le Aziende situate negli altri Comuni della Provincia i minimi suddetti si intendono ridotti del 10%.

Art. 4 - Nei casi di assenza giustificata e di assenza per sospensione dovuta a punizione i minimi sopra detti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza:

- 3 -

dell'aumentare dell'indennità giornaliera di contingenza e di guerra, nonché di 1/25 della differenza fra il minimo mensile stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Art. 5 - Gli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto ammessi al trattamento di integrazione salariale percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue:

a) il 50% dell'indennità di contingenza e dell'integrazione per raggiungere il minimo garantito, raggiunta ad ora, a carico della Cassa integrazione salari degli operai dell'industria, gestita dall'Istituto Nazionale della Provvidenza Sociale, senza roccando l'attuale misura dei contributi.

b) il 25% dell'indennità di contingenza e dell'integrazione per raggiungere il minimo garantito, raggiunta ad ora, a carico dello sciende.

Pertanto per il periodo di tempo durante il quale gli operai sono ammessi al trattamento d'integrazione i minimi di paga di cui al presente accordo relativi a detto periodo restano ridotti al 75%.

Art. 6 - Il presente accordo va in vigore dal 25 giugno 1945 e resterà in vigore fino al 30 settembre 1945.

P.A. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

P.to A. Sigerdi
" G.B. Terzano

P. LA SEZIONE INDUSTRIALI
MECCANICI METALLURGICI
P.to Ing. Calzolari
" " Coda
" " Castelli

1716

On the 26th of July 1945, between the Metallurgic and Mechanic Industrial Section, represented by Ing. Agostino CODA, Ing. Lionello CALZOLARI and Mr. Rinaldo CASTELLI for the small Industrial Plants;

and the Chamber of Labor, represented by Mr. Agostino SICCARDI, Mr. G.B. TERZANO and Mr. Giovanni RAIS;

the following agreement was signed and accepted by the employers at the condition that it be approved to all effects by the Ital. Govt. and the A.M.G.

In any case the present agreement does not concern those Metallurgic and Mechanical Industry which have 10 or less workers.

Art.1 - Considering the agreement signed on July 25th for according the Contingency Indemnity to all workers and employees of the Industrial Sector, the following minimum monthly retributions are guaranteed to all workers and employees of the Metallurgic and Mechanical Industry:

WORKERS

<u>MEN</u>		
Skilled and qualified able workers	1.	6.750
Qualified workers	"	6.300
Apprentices 16/18 yrs.	"	3.600
" under 16	"	3.150
Skilled laborers above 18	"	6.045
" 16/18	"	4.050
Common " above 18	"	5.700
" 16/18	"	3.600
Skilled and common laborers under 16	"	2.700

WOMEN

1st class	1.	5.225
2nd and 3rd class above 18	"	4.750
" " 16/18	"	3.600
" " under 16	"	2.700

DISCONTINUOUS WORKERS, CUSTODIANS, GUARDIANS

<u>MEN</u>		
Group A	1.	6.045
Group B above 18	"	5.700
" B 16/18	"	3.600
" B below 16	"	2.700

WOMEN

Group C	1.	5.225
Group D	"	4.750

the A.W.C. In any case the present agreement does not concern and Mechanical Industry which have 10 or less workers.

Art.1 - Considering the agreement signed on July 25th for according the Contingency Indemnity to all workers and employees of the Industrial Sector, the following minimum monthly retributions are guaranteed to all workers and employees of the Metallurgic and Mechanical Industry:

WORKERS

<u>MEN</u>		
Skilled and qualified workers		L. 6.750
Qualified workers		" 6.300
Apprentices 16/18 yrs.		" 3.600
" under 16		" 3.150
Skilled laborers above 18		" 6.045
" 16/18		" 4.050
" above 18		" 5.700
Common		" 3.600
" 16/18		" 2.700
Skilled and common laborers under 16		

<u>WOMEN</u>		
1st class		L. 5.225
2nd and 3rd class above 18		" 4.750
" 16/18		" 3.600
" under 16		" 2.700

DISCONTINUOUS WORKERS, CUSTODIANS, GUARDIANS

<u>MEN</u>		
Group A		L. 6.045
Group B above 18		" 5.700
" B 16/18		" 3.600
" B below 16		" 2.700

<u>WOMEN</u>		
Group C		L. 5.225
Group D		" 4.750

EMPLOYEES

<u>MEN</u>		
1st class		L. 8.100
2nd class above 21		" 7.440
" below 21		" 6.300

3rd class above 21 L. 6.650
 " " 18/21 " 5.400
 " " 15/18 " 4.300
 " " below 15 " 2.700

WOMEN

1st class " 7.920
 2nd class above 21 " 6.789
 " " below 21 " 5.850
 3rd class above 21 " 5.795
 " " 18/21 " 4.410
 " " 15/18 " 3.375
 " " below 15 " 2.700

With two or more family dependants, said minimums will be raised of L. 300.

Art. 2 - The above minimums include the following elements:

A) Monthly basic wages on the present basis of 48 hrs. a week for the workers; actual sum received in consequence of the Spinelli Decree, included the periodical raises every two years, for the employees and workers.

B) Contingency Indemnity, included the special bonus of L. 300 to those with two or more family dependants.

If with the above elements the minimums appointed were not reached, an Integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does NOT IN ANY CASE ALTER the contractual clauses referring to hours of work, special bonuses for overtime, holiday, night work, etc. which will continue to be paid above the minimums appointed.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as the special transfer indemnities, etc., remain in force and are to be paid above said minimums.

ART. 3 - The above minimums are for the Communes of Savona, Vado Ligure, Cengio, Cairo, Finale Ligure, Varazze, Altare, Carcare, Pietra Ligure, Albissola: for plants in other Communes the minimums are to be reduced of 10%.

Art. 4 - In case of unauthorized leave or punishment suspension, the above minimums are to be reduced, for each whole day of absence, of the daily Contingency and War Indemnity plus 1/25 of the difference between the monthly minimum and the sum made up of the monthly Contingency and War Indemnities.

Art. 5 - Suspended and undertime workers admitted to the Integration system are to be paid for the hours from 0 to 48 a week not actually worked :

1st class	7.920
2nd class above 21	6.789
" below 21	5.850
3rd class above 21	5.735
" 18/21	4.410
" 16/18	3.375
" below 16	2.700

With two or more family dependants, said minimums will be raised of L. 300.

Art. 2 - The above minimums include the following elements:

A) Monthly basic wages on the present basis of 48 hrs. a week for the workers; actual sum received in consequence of the Spinelli Decree, included the periodical raises every two years, for the employees and workers.

B) Contingency Indemnity, included the special bonus of L. 300 to those with two or more family dependants.

If with the above elements the minimums appointed were not reached, an Integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed goes NOT IN ANY CASE ALTER the contractual clauses referring to hours of work, special bonuses for overtime, holiday, night work, etc. which will continue to be paid above the minimums appointed.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as the special transfer indemnities, etc., remain in force and are to be paid above said minimums.

ART. 3 - The above minimums are for the Communes of Savona, Vado Ligure, Cengio, Cairo, Finale Ligure, Varazze, Altare, Carcare, Pietra Ligure, Albissola: for plants in other Communes the minimums are to be reduced of 10%.

Art. 4 - In case of unauthorized leave or punishment suspension, the above minimums are to be reduced, for each whole day of absence, of the daily Contingency and War Indemnity plus 1/26 of the difference between the monthly minimum and the sum made up of the monthly Contingency and War Indemnities.

Art. 5 - Suspended and undertime workers admitted to the Integration system are to be paid for the hours from 0 to 48 a week not actually worked:

a) 50% of the Contingency Indemnity and the Integration share up to the minimum guaranteed, counted hourly, by the Cassa Integrazione Salari Operai della Industria, of the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, whose contribution share remains unaltered.

1438

b) 25% of the Contingency Indemnity and Integration share counted hourly, by the employer.

For the period of undertime work of suspension, during which the workers are admitted to the Integration System, the minimums in question are to be reduced to 75%.

Art. 6 - The present agreement has effect from June 25th 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945.

(Signed)

A. SICCARDI - G.B. TERZANO - G. RAIS
for the Chamber of Labor

A. CODA - L. CALZOLARI - R. CASTELLI
for the Industrial Plants

Signed for approval :

The Prefect.

1713

nr. 709/hs-4



Roma ^{Mr Scott} settembre 1945

*Il Ministro per il Lavoro
e la Previdenza Sociale*

LSC/413

Caro Sig. Braine,

Le trasmetto una copia degli accordi sindacali stipulati a Genova il 26 e il 28 giugno u.s. insieme ad un appunto su un analogo patto stipulato per Savona ed a una copia del decreto luogotenenziale per la corresponsione di assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione, attualmente in corso di emanazione.

delat
WV

Con i più cordiali saluti

Barbieri

Allegati n. 3

Mister H.W. Braine

Direttore della Sottocommissione Alleata per il
Lavoro - V. Vitt. Veneto

R o m a

1712

326

F/Ds

A P P U N T O

ACCORDO RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI INDENNITA' DI CONTINGENZA
PER LA PROVINCIA DI SAVONA - *Michal-Michael*

Le norme dell'accordo stipulato a Savona sono identiche a quelle delle convenzioni stipulate a Genova salvo una diminuzione del 10 % sulle cifre di tutte le voci (tranne che per le due voci dei manovali comuni, per i quali la diminuzione è del 5 %.)

Roma 4/9/1945

1441